

# PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI

## 1. Oggetto

La presente procedura ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito un elenco di prestatori di opera e di servizi di comprovata idoneità, nell'ambito dei quali la Centro Servizi Ambiente Impianti individua, all'occorrenza, i soggetti cui affidare singoli incarichi.

La pubblicazione della presente procedura nel sito istituzionale della società ed ogni sua eventuale ulteriore diffusione non costituisce in alcun modo avvio di gara d'appalto o di altra procedura ad evidenza pubblica.

## 2. Campo di applicazione

Sono ammessi alla procedura per la selezione dei fornitori della Centro Servizi Ambiente Impianti i seguenti soggetti:

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla L. 23.11.1939 n. 1815;
- società di professionisti;
- imprese e/o ditte individuali;
- società di persone e/o di capitali;
- consorzi;
- fondazioni, associazioni ed altri enti dotati di personalità giuridica, pubblica o privata;
- raggruppamenti, associazioni o riunioni di imprese.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, qualora l'incarico debba essere svolto da soggetti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (ad esempio: ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, revisori contabili) e/o da soggetti muniti di idonea qualificazione professionale, la specificazione della qualifica professionale ed il numero di iscrizione al rispettivo albo dovranno essere indicati nella "Richiesta di iscrizione all'albo dei fornitori".

La qualificazione può riguardare, oltre ai soggetti italiani, anche soggetti appartenenti a Stati Membri dell'Unione Europea o a Paesi Terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

Gli incarichi potranno riguardare le categorie merceologiche di cui all'elenco (Mod RI-01 "Schede categorie merceologiche") disponibile sul sito [www.csaimpianti.it/albofornitori](http://www.csaimpianti.it/albofornitori).

## 3. Domanda di inserimento nell'Albo Fornitori

I soggetti interessati a divenire partner della Centro Servizi Ambiente Impianti devono compilare l'apposita "Richiesta di iscrizione all'albo dei fornitori", disponibile sul sito [www.csaimpianti.it/albofornitori](http://www.csaimpianti.it/albofornitori).

La richiesta deve essere sottoscritta dal singolo professionista, dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante delle società, consorzi, fondazioni, associazioni e/o enti interessati.

Al momento della richiesta, i raggruppamenti e/o le associazioni o riunioni di imprese devono essere già costituiti.

In caso di raggruppamento o di riunione di soggetti, la richiesta dev'essere corredata anche dei

CONTROLLO DOCUMENTO		Pagina 1 di 5
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

## PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI

documenti di cui al punto 5, compilati da ciascuno di tali soggetti. La mancanza dei requisiti o della documentazione richiesti anche per una soltanto delle imprese riunite e/o dei professionisti associati o riuniti, comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione di tutti tali soggetti.

La richiesta, unitamente alla documentazione di cui infra, deve essere presentata direttamente o spedita per posta al seguente indirizzo:

**Centro Servizi Ambiente Impianti S.p.A.**

Sede Amministrativa

Via Lungarno, 123

52028 Terranuova Bracciolini

c.a. Ufficio Acquisti,

con il seguente oggetto: *ALBO FORNITORI*.

La spedizione della richiesta di iscrizione comporta piena ed incondizionata accettazione di tutti i termini e delle condizioni riportate nella presente procedura e nel sito.

La spedizione della richiesta di iscrizione comporta piena ed incondizionata prestazione del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità indicate nella informativa presente sul sito [www.csaimpanti.it/albofornitori](http://www.csaimpanti.it/albofornitori).

La compilazione e successiva trasmissione della richiesta di iscrizione non danno diritto all'inserimento automatico del soggetto richiedente nell'albo fornitori.

#### *4. Requisiti generali per l'ammissione alla procedura di selezione*

Oltre alla compilazione ed alla trasmissione della richiesta di iscrizione, per essere iscritti all'albo fornitori i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione da almeno tre anni nel registro imprese presso la C.C.I.A.A. competente o iscrizione in altro registro equipollente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- b) oggetto sociale compatibile con l'esercizio delle attività previste alla classe merceologica per la quale si richiede l'iscrizione. Tale requisito dovrà essere dimostrato mediante certificato di iscrizione al Registro delle Imprese recante indicazione delle attività esercitate o certificazione equipollente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- c) non essere soggetto a provvedimenti che comportano l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o altre misure interdittive di cui al D.Lgs. 231/01;
- d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione o sospensione dell'attività, di concordato preventivo ovvero non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni o di altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o straniera, nonché assenza di procedimenti identiche o similari alle predette nei cinque anni antecedenti la data di presentazione dalla richiesta di iscrizione;
- e) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti e, comunque, non aver subito condanne, con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari;
- f) non essere sottoposti a misura di prevenzione e non essere a conoscenza della esistenza a proprio carico ed a carico dei propri familiari di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 s.m.i. né di cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici e/o non essere a conoscenza che nei confronti della persona giuridica e/o dell'ente, di cui il firmatario dell'istanza di iscrizione è legale rappresentante, sussista

CONTROLLO DOCUMENTO		Pagina 2 di 5
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

## PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI

- alcun provvedimento giudiziario interdittivo disposto ai sensi della L. 575/1965 s.m.i.;
- g) adempimento degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza;
  - h) adempimento degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di dichiarazione e/o comunicazione, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza;
  - i) conformità alle prescrizioni della L. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie;
  - l) conformità alle disposizioni relative alla sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, nonché adempimento degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

La mancanza anche di uno solo di detti requisiti comporterà il rigetto della richiesta di iscrizione all'albo fornitori.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente punto, i soggetti richiedenti dovranno inviare unitamente alla richiesta di iscrizione all'albo fornitori l'ulteriore documentazione di cui al punto successivo.

### *5. Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione*

A dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al punto precedente, la richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori della società deve essere corredata della seguente documentazione:

- certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la CCIAA e/o visura camerale aggiornata almeno a due mesi prima della data di presentazione della richiesta di iscrizione;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione (Modello RI-02)
- dichiarazione per qualifica fornitore;
- DURC.

La richiesta di iscrizione dovrà altresì essere corredata da documenti attestanti i seguenti requisiti specifici:

- compatibilità dei servizi/beni offerti con l'attività dichiarata nell'oggetto sociale (esempio di documento: dichiarazione sostitutiva da rendersi nelle forme di legge);
- capacità economico – finanziaria, documentata mediante dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo ai servizi corrispondenti alla propria categoria realizzati negli ultimi tre esercizi;
- capacità tecnica, documentata mediante informazioni quali: l'indicazione del numero di iscrizione ad appositi albi professionali; brochure informative recanti indicazione delle strutture organizzative, delle capacità tecniche, del know-how e dei sistemi di qualità; certificazioni di legge e certificazioni volontarie di sistema e di prodotto rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione.

Il primo requisito è imprescindibile, il secondo ed il terzo costituiscono elementi di valutazione.

### *6. Modalità di valutazione per l'iscrizione nell'Albo Fornitori*

L'Ufficio Acquisti procede ad un primo esame documentale dell'istanza per verificare se sono stati presentati tutti i documenti contemplati dalla presente procedura.

Procede, poi, alla valutazione delle informazioni contenute nella domanda e nella documentazione

CONTROLLO DOCUMENTO		Pagina 3 di 5
Revisione: 0	Data: 27/11/08	

## PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI

allegata, secondo criteri di obiettività, imparzialità, qualificazione tecnica e/o professionale, competenza, esperienza nel settore merceologico prescelto, qualità progettuale, convenienza economica e tempistica, solidità economico-finanziaria, assenza di manifesti conflitti di interesse, integrità professionale e nota serietà.

Il risultato di tale valutazione è comunicato via email o fax, al soggetto interessato.

### 7. Tenuta dell'Albo Fornitori

L'Albo Fornitori è tenuto ed aggiornato, anche sulla base delle indicazioni provenienti dalle aree competenti, dall'Ufficio Acquisti, sia in formato cartaceo che elettronico.

L'aggiornamento avviene man mano che giungono alla società le domande di iscrizione nell'albo fornitori, progressivamente, in funzione delle pratiche aperte in base ad un criterio cronologico.

L'aggiornamento dei dati relativi a soggetti già inseriti nell'albo fornitori, avviene su base mensile, su invito a comunicare eventuali variazioni trasmesso ai fornitori iscritti all'albo.

### 8. Cancellazione dall'Albo Fornitori

L'iscrizione all'Albo Fornitori ha durata triennale.

Le ditte possono essere escluse dall'Albo Fornitori nei casi previsti dalla legge nonché su segnalazione dei Responsabili dei procedimenti:

- α) per ripetute inadempienze contrattuali;
- β) perché hanno in corso procedure di concordato preventivo o di fallimento;
- χ) perché denunciate all'Autorità giudiziaria per reati lesivi della morale, per gravi violazioni delle norme poste a tutela del lavoro, della previdenza sociale e di quelle fiscali;
- δ) per accertate inadempienze contributive, retributive, tributarie, previdenziali e assistenziali.

L'iscrizione nell'elenco decade automaticamente in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessazione di attività ed ancora nel caso in cui nel corso di un anno la ditta non aderisca, senza giustificati motivi, ad almeno tre inviti di gara.

Una nuova iscrizione nell'albo fornitori non può essere richiesta prima di tre anni dall'avvenuta cancellazione per uno dei motivi sopra indicati.

L'Ufficio Acquisti provvederà ad inoltrare comunicazione formale di avvenuta cancellazione dall'albo fornitori a mezzo mail o fax. Il soggetto interessato potrà presentare le proprie osservazioni e/o repliche entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Le osservazioni pervenute oltre tale termine non sono prese in considerazione.

### 9. Disposizioni finali

I soggetti iscritti nell'Albo Fornitori della Centro Servizi Ambiente Impianti sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai dati dichiarati al momento dell'iscrizione

CONTROLLO DOCUMENTO		Pagina 4 di 5
Revisione: 0	Data: 27/11/08	



CENTRO SERVIZI AMBIENTE  
IMPIANTI SPA

## PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO FORNITORI

e/o la perdita dei requisiti di cui al punto 4.

La società è esonerata da qualsiasi responsabilità qualora sia impossibile contattare i fornitori qualificati i cui dati sono stati variati e non comunicati.

CONTROLLO DOCUMENTO

Revisione: 0

Data: 27/11/08

Pagina 5 di 5